

Prot. DC2020C543

Milano, 30-12-2020

A tutti gli Organismi di Certificazione per gli schemi FGas Imprese e Persone
Loro referenti

Alle Associazioni degli organismi di valutazione della conformità
Loro sedi

Oggetto: Dipartimento DC - Circolare Informativa N° 24/2020
Pubblicazione nuova circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare "Legge del 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125. Applicazione dell'articolo 103, comma 2, in materia di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra"

La presente per informarVi che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato la circolare numero 108897 del 24/12/2020 avente come oggetto "Legge del 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125. Applicazione dell'articolo 103, comma 2, in materia di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra", disponibile per la consultazione anche sul sito di ACCREDIA.

La Circolare del Ministero, alla luce della Legge del 27 novembre 2020, chiarisce gli aspetti applicativi di quanto previsto dall'articolo 103, comma 2, nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra, in particolare, gli articoli 7 e 8 del D.P.R. che prevedono che le persone fisiche e le imprese che svolgono determinate attività devono essere in possesso di un certificato rilasciato dagli organismi di certificazione accreditati Accredia e designati dal Ministero dell'Ambiente.

Proroghe scadenze certificati rilasciati alle imprese

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 103, comma 2, è previsto che:

- I certificati rilasciati in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 resteranno validi fino al 3 maggio 2021;
- Al fine di rendere valida l'estensione di validità delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata su www.fgas.it, a prorogare fino al 3 maggio 2021 le date dei certificati da loro emessi;
- Unioncamere, tramite il gestore dell'infrastruttura telematica del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, metterà a disposizione gli strumenti telematici che consentono le medesime modalità per la comunicazione da parte degli organismi.

Si riportano in seguito alcuni esempi di chiarimento:

A. Certificato impresa con scadenza 03.02.2020

- l'Organismo di certificazione ha prorogato fino al 03.05.2021 la validità del certificato sul Registro Telematico;
- Entro il 03.05.2021 l'Organismo di certificazione dovrà effettuare e registrare sul Registro Telematico le attività di rinnovo relativamente all'anno 2020 ed entro 10 giorni lavorativi

dopo 03.05.2021 dovrà effettuare e registrare sul Registro Telematico le attività di mantenimento relativamente all'anno 2021.

B. Certificato impresa con scadenza 30.07.2020

- L'Organismo di certificazione ha prorogato fino al 03.05.2021 la validità del certificato sul Registro Telematico;
- Entro il 03.05.2021 l'Organismo di certificazione dovrà effettuare e registrare sul Registro Telematico le attività di rinnovo relativamente all'anno 2020 ed entro 10 giorni lavorativi dopo il 30.07.2021 dovrà effettuare e registrare sul Registro Telematico le attività di mantenimento relativamente all'anno 2021.

C. Certificato impresa con scadenza 20.09.2020

- Qualora il certificato non sia stato rinnovato a causa dell'emergenza sanitaria (non sono quindi ricompresi i casi in cui il mancato rinnovo è stato richiesto dall'impresa certificata ad esempio a seguito dell'ottenimento di una nuova certificazione con altro Organismo), l'Organismo di certificazione deve riattivare sul Registro telematico il certificato inserendo il 03.05.2021 come data di scadenza;
- Entro il 03.05.2021 l'Organismo di certificazione dovrà effettuare e registrare sul Registro Telematico le attività di rinnovo relativamente all'anno 2020 ed entro 10 giorni lavorativi dopo 20.09.2021 dovrà effettuare e registrare sul Registro Telematico le attività di mantenimento relativamente all'anno 2021.

In ogni caso, qualora non fosse possibile rinnovare il certificato (verifica, delibera e registrazione) entro la scadenza prorogata (3 maggio 2021), il certificato non rinnovato scadrà. L'impresa dovrà pertanto intraprendere una nuova verifica di certificazione.

Proroghe scadenze annuali certificati rilasciati alle imprese e alle persone fisiche

Si informa, inoltre, che la Circolare del Ministero è applicabile anche ai certificati Fgas imprese e persone fisiche la cui scadenza annuale per il mantenimento è compresa tra il 31 gennaio 2020 e 31 gennaio 2021.

Per tali certificati la scadenza annuale è prorogata fino al 3 maggio 2021 termine entro il quale dovrà essere effettuata la verifica di mantenimento.

Si riportano in seguito alcuni esempi di chiarimento:

D. Certificato impresa/persona fisica con scadenza annuale 31 gennaio:

- Entro 10 gg lavorativi dopo il 03.05.2021 l'Organismo di certificazione dovrà effettuare e registrare sul Registro Telematico le attività di sorveglianza afferenti all'anno 2020 e all'anno 2021.

E. Certificato impresa/persona fisica con scadenza annuale 30 luglio:

- Entro 10 gg lavorativi dopo il 03.05.2021 l'Organismo di certificazione dovrà effettuare e registrare sul Registro Telematico le attività di sorveglianza relativamente all'anno 2020 ed entro 10 gg lavorativi dopo 30.07.2021 dovrà effettuare e registrare sul Registro Telematico le attività di mantenimento relativamente all'anno 2021.

F. Certificato impresa/persona fisica con scadenza annuale 20 settembre:

- Qualora il certificato non sia stato mantenuto nei tempi previsti dallo schema di riferimento a causa dell'emergenza sanitaria (non sono quindi ricompresi i casi in cui il mancato mantenimento è stato richiesto dall'impresa/persona fisica certificata), il certificato sospeso il 02.10.2020 deve essere riattivato fino al 03.05.2021.
- Entro 10 gg lavorativi dopo il 03.05.2021 l'Organismo di certificazione dovrà effettuare e registrare sul Registro Telematico le attività di mantenimento relativamente all'anno 2020 e, entro 10 gg lavorativi dopo il 20.09.2021, dovrà effettuare e registrare sul Registro Telematico le attività di mantenimento relativamente all'anno 2021.

In ogni caso, se entro il 03-05-2021 non perviene tutta la documentazione relativa al mantenimento per l'anno 2020, il CAB sospenderà la certificazione entro 10 giorni lavorativi successivi al 03-05-2021.

ACCREDIA monitorerà il rispetto delle disposizioni da parte degli organismi di Certificazione relativamente alle comunicazioni al Registro Telematico Nazionale delle proroghe, come descritto nella presente circolare, dei certificati la cui scadenza per il rinnovo è compresa tra il 31-01-2020 e il 31-01-2021, verificando inoltre le eventuali comunicazioni di sospensione.

Vi invitiamo pertanto a mantenere aggiornati, mettendoli a disposizione di ACCREDIA, gli elenchi:

- dei certificati Fgas imprese in rinnovo per cui avete registrato sul Registro Telematico Nazionale la proroga al 03-05-2021;
- dei certificati Fgas Imprese e Persone fisiche per cui svolgerete le verifiche di mantenimento entro al 03-05-2021.

Restando in attesa di un Vostro riscontro, Vi porgiamo cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva
Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione